

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale

(Emanato con D.R. n. 851/2012 del 05.07.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/2012 del 09.11.2012 in vigore dal 07.07.2012, testo aggiornato al 16.11.2012)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine, e l'acronimo, DIMES, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento si articola nella sede di Bologna e nelle sedi eventualmente istituite in seguito dall'Ateneo e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori ScientificoDisciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi sia ai metodi della stessa.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma (ovvero, qualora non diversamente specificato in atti convenzionali o contrattuali), dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate, da esso approvati.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole cui afferisce.
4. Il Dipartimento programma il fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo e avanza proposte per la relativa copertura, in base alle proprie esigenze didattiche e di ricerca, con gli eventuali conseguenti impegni assistenziali.
5. Il Dipartimento, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti, propone alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo

ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.

6. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
7. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
9. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
10. Il Dipartimento formula i piani di attività e i relativi pareri anche in relazione all'attività sanitaria - assistenziale svolta al suo interno. Le attività assistenziali svolte da professori e ricercatori universitari sono prioritariamente finalizzate all'assolvimento dei loro compiti didattici e di ricerca. A tal fine il Dipartimento esprime pareri sulle attività di cui all'articolo 3 comma 3, lettera c) dello Statuto d'Ateneo e, in coerenza con le normative vigenti, su:
 - a) gli atti convenzionali che disciplinano i rapporti con il SSN e regionale ed eventualmente con altri enti pubblici e privati deputati allo svolgimento di attività assistenziali;
 - b) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture assistenziali funzionali alle attività di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo, in relazione ai piani programmatici delle Aziende Sanitarie di riferimento;
 - c) l'attribuzione di compiti e responsabilità assistenziali a professori e ricercatori, nel rispetto delle prerogative del loro stato giuridico.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica di base, clinica e traslazionale e alle attività formative nei Corsi dei tre Cicli (riportati in uno specifico allegato dopo gli atti di approvazione, istituzione e attivazione) in coerenza con gli ambiti di ricerca e le competenze didattiche e assistenziali individuate nelle declaratorie dei SSD riportati in allegato 1. Gli obiettivi generali e strategici del Dipartimento vengono definiti, in particolare, attraverso i piani triennali della ricerca e della didattica. Il Dipartimento svolge inoltre attività assistenziali e di consulenza nell'ambito dei SSD di riferimento.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore)

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:
 - a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento afferisce;
 - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
 - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse di personale tecnico-amministrativo, logistiche, strumentali e finanziarie;
 - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle suddette risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio o della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni (patrimoniali e strumentali) assegnati al Dipartimento in riferimento ai docenti e ricercatori afferenti e alle quote-parte delle rispettive strutture di provenienza, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnicoamministrativo, spazi, strutture;
 - i. sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo indirizza e coordina il personale tecnicoamministrativo per le attività a

- supporto della didattica e della ricerca; per le unità di personale tecnico amministrativo inserite in convenzione l'attività di coordinamento del Direttore viene espletata in concorso con i responsabili delle strutture assistenziali nelle quali le suddette unità prestano servizio;
- j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.
2. Il Direttore, inoltre:
- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende alle attività di ricerca curandone la rendicontazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti, nonché specializzandi per quanto previsto dagli ordinamenti delle scuole di specializzazione, le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche, ai sensi dell'art. 18 comma 5 e s.m.i. L. 240/2010;
 - e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati per l'espletamento di attività funzionali ai fini istituzionali del Dipartimento, compreso il reperimento di fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare pro tempore (con presa d'atto del Consiglio di Dipartimento) le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 4 del terzo ciclo (2 medici in formazione, 2 dottorandi), secondo le modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. La rappresentanza degli studenti del terzo ciclo deve comprendere almeno uno studente iscritto al dottorato di ricerca e uno studente iscritto ad una scuola di specializzazione. Qualora non risultino candidati votati iscritti ad una delle due tipologie di corsi di terzo ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all'altra tipologia;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero pari a 3.
2. Il Direttore può invitare, con specifica motivazione e limitatamente alla discussione dei punti dell'OdG indicati nella convocazione, alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva il piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole cui afferisce, il piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo;
 - f. formula le proposte per la copertura e per le procedure di chiamata di posti di professore e ricercatore;
 - g. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico amministrativo;
 - h. definisce con le Scuole di afferenza la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;

- i. propone e approva l'attivazione e il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza, anche gestiti in collaborazione con altre strutture. Propone e approva la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca in qualità di struttura concorrente;
 - j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede e definisce le articolazioni interne in coerenza con quanto disposto nell'art.15.
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca, di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulle istanze di mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva, in coerenza con le disposizioni dello Statuto di Ateneo, di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti;
 - q. in base alla valutazione della complessità organizzativa e delle specificità culturali del Dipartimento, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 15;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento (inclusi lasciti, donazioni, liberalità, accordi con enti pubblici e privati);
 - s. se necessario, assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 15 e designa il responsabile di cui all'Articolo 15, comma 3;
 - t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. ove ne ravvisi l'opportunità, costituisce commissioni con finalità istruttorie per specifiche attività di competenza del Consiglio e / o della Giunta;
 - v. detta, di norma annualmente, i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:

- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. propone agli organi di governo dell'Ateneo, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati e le Scuole di afferenza, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
 - c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, tenendo conto delle declaratorie dei SSD di afferenza e affini, delle prerogative di stato giuridico dei professori e dei ricercatori e della congruenza delle eventuali attività assistenziali, come definite nell'art. 102 del DPR 382/1980. Sono fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
 - f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
- Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui alle lettere a., d., e. del comma 2.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.

2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio non immediatamente rinnovabile; in caso di rinuncia o di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo la graduatoria dei non eletti.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo gli assegnisti di ricerca il cui rapporto contrattuale con il Dipartimento sia in essere alla data dell'elezione.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

Articolo 13 (Elezione della rappresentanza dei professori e ricercatori nei consigli delle Scuole)

1. Ai sensi dell'Art. 19, comma 2, lettera c. dello Statuto di Ateneo il Dipartimento elegge una rappresentanza del 10% di propri professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui afferisce.
2. La rappresentanza è composta al 50% da componenti della giunta equamente divisi tra le fasce (in caso di numero non multiplo di tre viene attribuita priorità alla fascia dei ricercatori e in seconda istanza ai professori di seconda fascia) e al 50% da componenti eletti tra i Coordinatori di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, in proporzioni eguali tra i primi due cicli e il terzo. In caso di numero dispari di componenti, sia la rappresentanza dei Coordinatori di Corso di Studio, sia la rappresentanza dei primi due cicli vengono calcolate per eccesso.
3. L'elettorato attivo è esercitato per fascia per quanto riguarda i componenti della Giunta, mentre è esercitato da tutti i professori e i ricercatori per quanto riguarda i componenti dei Coordinatori di Corso di Studio.
4. Per l'elezione dei componenti della Giunta e dei componenti dei Coordinatori di Corso di Studio viene espressa una sola preferenza per scheda.

Articolo 14 (La Giunta)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento su proposta motivata del Direttore.
2. La Giunta è composta da
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;

- e. nove (9) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. due (2) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. due (2) rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. tre (3) professori e ricercatori eletti in modo paritario tra le fasce, con preminenti funzioni istruttorie per atti contrattuali e convenzionali a fini di ricerca e di attività in conto terzi;
 - i. i componenti elettivi della Giunta decadono dalla carica al variare della fascia di appartenenza.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., h. avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti e con una sola preferenza per scheda.
4. La Giunta ha un mandato triennale e decade in caso di cessazione anticipata del Direttore.
5. In fase di prima applicazione il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II – ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 15 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. A fini di efficienza dell'organizzazione amministrativa e logistica, del coordinamento della didattica e dello sviluppo della ricerca, il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative (sezioni, plessi, centri, laboratori, biblioteche centralizzate). Il Dipartimento può altresì proporre all'Ateneo, in concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione e l'attivazione di centri interdipartimentali di ricerca. Le specifiche articolazioni sono comunque funzionali a organici ambiti didattici e di ricerca di vari Settori Scientifico - Disciplinari. Le eventuali articolazioni - istituite, modificate e disattivate con delibera motivata nel Consiglio del Dipartimento - sono individuate in uno specifico allegato.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri; evidenziano le proprie attività all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio, designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 16 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 17 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

Articolo 18 (Disposizioni transitorie)

Nelle more dell'emanazione del Decreto interministeriale di cui all'art. 6 comma 13 della L. 240/2010 e del suo recepimento si applicano le disposizioni di Legge di cui al DPR 382/1980 e al Dlgs 517/1999.
